



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

## Art. 1.2

### Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) "persona fisica di una parte", nel caso della parte UE, un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione, conformemente alle rispettive disposizioni legislative<sup>1</sup> e regolamentari interne e, nel caso del Vietnam, un cittadino del Vietnam, conformemente alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari interne; \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Il termine "persona fisica" comprende le persone fisiche residenti permanentemente in Lettonia che non sono cittadini della Lettonia o di nessun altro Stato ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari della Lettonia, di ottenere un passaporto per non cittadini (passaporto per stranieri).

b) "persona giuridica", qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

c) "persona giuridica di una parte", una persona giuridica della parte UE o una persona giuridica del Vietnam, costituita rispettivamente secondo le disposizioni legislative e regolamentari interne di uno Stato membro dell'Unione o del Vietnam, che eserciti un'attività commerciale sostanziale<sup>1</sup> rispettivamente nel territorio dell'Unione o del Vietnam; una persona giuridica è:

i) "di proprietà di" persone fisiche o giuridiche di una delle parti, se più del 50 % del capitale sociale è di effettiva proprietà di persone, rispettivamente, della parte UE o del Vietnam; o \_\_\_\_\_ <sup>1</sup> Conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'Organizzazione mondiale del commercio (WT/REG39/1), l'Unione e i suoi Stati membri riconoscono che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia dell'Unione, sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale". Di conseguenza, l'Unione e i suoi Stati membri estendono i benefici del presente accordo alle persone giuridiche costituite secondo le disposizioni legislative e regolamentari del Vietnam e aventi solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel

territorio del Vietnam, unicamente se tali persone giuridiche hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia del Vietnam.

ii) "controllata da" persone fisiche o giuridiche di una delle parti, se le persone, rispettivamente, della parte UE o del Vietnam hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente la sua attività;

d) "servizi prestati e attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri", servizi che non sono prestati o attività che non sono svolte né su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;

e) "attività economiche", le attività di natura industriale, commerciale, professionale e artigianale, esclusi i servizi prestati e le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;

f) "esecuzione", in relazione a un investimento, la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, lo sfruttamento, la vendita o altri atti di disposizione dell'investimento<sup>1</sup>;

g) "misure adottate o mantenute in vigore da una parte", le misure prese da:

i) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e ii) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; \_\_\_\_\_ 1 Si precisa che la definizione non comprende le misure in corso nel momento o prima dell'espletamento delle procedure necessarie per effettuare l'investimento connesso, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

h) "investimento", qualunque tipo di attività di proprietà diretta o indiretta di un investitore di una parte o controllata direttamente o indirettamente da tale investitore nel territorio<sup>1</sup> dell'altra parte, che presenti le caratteristiche di un investimento, compresi l'impegno di capitale o di altre risorse, l'aspettativa di guadagno o di utili, l'assunzione di un rischio e una certa durata. Gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui:

i) beni materiali o immateriali, beni mobili o immobili, nonché qualsiasi altro diritto patrimoniale, per esempio a titolo di locazione finanziaria, mutuo ipotecario, diritto di ritenzione e pegno;

ii) un'impresa<sup>2</sup>, come pure quote, azioni e altre forme di partecipazione al capitale di un'impresa, inclusi i diritti che ne derivano;

iii) obbligazioni, prestiti e altri strumenti di debito, compresi i diritti che ne derivano;

iv) contratti chiavi in mano, di costruzione, gestione, produzione, concessione, condivisione dei proventi e altri contratti simili; \_\_\_\_\_ 1 Si precisa che il territorio di una parte comprende la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, secondo quanto disposto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (di seguito "UNCLOS"). 2 Ai fini della definizione di "investimento", il termine "impresa" non comprende un ufficio di

rappresentanza. Si precisa che il fatto che un ufficio di rappresentanza sia stabilito nel territorio di una parte non e' di per se' considerato prova dell'esistenza di un investimento.

v) crediti monetari o diritti su altre attivita' o all'adempimento di una prestazione contrattuale a carattere patrimoniale<sup>1</sup>; e

vi) diritti di proprieta' intellettuale<sup>2</sup> e avviamento; i rendimenti che vengono investiti sono trattati come investimenti, purché presentino le caratteristiche di un investimento, e i mutamenti della forma in cui sono investite o reinvestite le attivita' non ne alterano la qualifica di investimenti, purché mantengano le caratteristiche di un investimento; \_\_\_\_\_ 1 Si precisa che i crediti monetari non comprendono crediti monetari derivanti unicamente da contratti commerciali di vendita di beni o servizi da parte di una persona fisica o giuridica nel territorio di una parte a una persona fisica o giuridica nel territorio dell'altra parte, ne' dal finanziamento di contratti simili, diverso da un prestito di cui al punto iii), ne' da ordinanze, sentenze o lodi arbitrali connessi. 2 Ai fini del presente accordo, i "diritti di proprieta' intellettuale" si riferiscono perlomeno a tutte le categorie di proprieta' intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS, in particolare:

a) il diritto d'autore e i diritti connessi;

b) i marchi;

c) le indicazioni geografiche;

d) i disegni e modelli industriali;

e) i brevetti;

f) le topografie di prodotti a semiconduttori (topografie di circuiti integrati);

g) la protezione di informazioni segrete; e

h) le varieta' vegetali.

i) "investitore di una parte", una persona fisica o giuridica di una parte che ha effettuato un investimento nel territorio dell'altra parte;

j) "rendimenti", tutti gli importi derivati o prodotti da un investimento o reinvestimento, compresi utili, dividendi, plusvalenze, canoni, interessi, pagamenti connessi a diritti di proprieta' intellettuale, pagamenti in natura e qualsiasi altro tipo di reddito legittimo;

k) "misura", qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;

l) "persona", una persona fisica o una persona giuridica;

m) "paese terzo", un paese o un territorio al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale del presente accordo quale definito all'articolo 4.22 (Applicazione

territoriale);

n) "parte UE", l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

o) "parte", la parte UE o il Vietnam;

p) "interno", con riferimento alla legislazione, al diritto o alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione e dei suoi Stati membri e del Vietnam, rispettivamente, la legislazione, il diritto o le disposizioni legislative e regolamentari a livello centrale, regionale o locale; e \_\_\_\_\_ 1 Si precisa che le disposizioni legislative e regolamentari interne degli Stati membri dell'Unione comprendono le disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione.

q) "investimento disciplinato", un investimento di un investitore di una parte nel territorio dell'altra parte, esistente alla data di entrata in vigore del presente accordo o realizzato o acquisito in seguito, che e' stato effettuato secondo le disposizioni legislative e regolamentari applicabili dell'altra parte.

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019 |
| Estremi       | Legge 31 luglio 2023, n. 117                                                                                                                                                                                           |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023                                                                                                                                                                                  |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-1.2>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it